

FECONDAZIONE ETEROLOGA, LE MOTIVAZIONI**Consulta: «Incoercibile il diritto ad avere figli»**

«La determinazione di avere o meno un figlio, anche per la coppia assolutamente sterile o infertile, concernendo la sfera più intima ed intangibile della persona umana, non può che essere incoercibile, qualora non vulneri altri valori costituzionali» e ciò anche quando sia necessario ricorrere all'eterologa. Così la Consulta nelle motivazioni della sentenza 162/2014 che lo scorso 9 aprile ha bocciato il divieto di fecondazione eterologa contenuto nella legge 40/2004. In relazione poi al vuoto normativo che cancellazione del divieto di eterologa avrebbe potuto creare, si sottolinea che sono «identificabili più norme che già disciplinano molti dei profili di più pregnante rilievo, anche perché il legislatore, avendo consapevolezza della legittimità della Pma di tipo eterologo in molti paesi d'Europa, li ha opportunamente regolamentati». Insomma per i giudici il divieto di fecondazione eterologa creava una discriminazione tra le cop-

pie infertili sulla base delle loro possibilità economiche. «La regolamentazione degli effetti della Pma di tipo eterologo praticata al di fuori del nostro Paese, benché sia correttamente ispirata allo scopo di offrire la dovuta tutela al nato - spiega la Corte - pone in evidenza un ulteriore elemento di irrazionalità della censurata disciplina. Questa realizza, infatti, un ingiustificato, diverso trattamento delle coppie affette dalla più grave patologia, in base alla capacità economica delle stesse, che assurge intollerabilmente a requisito dell'esercizio di un diritto fondamentale, negato solo a quelle prive delle risorse finanziarie necessarie per potere fare ricorso a tale tecnica recandosi in altri Paesi. Ed è questo - spiegano i giudici - non un mero inconveniente di fatto, bensì il diretto effetto delle disposizioni in esame, conseguente a un bilanciamento degli interessi manifestamente irragionevole».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

